



PIEMONTE ORIENTALE

STATUTO

Consiglio Generale 6/7/2023 per recepimento modifiche approvate dal IX CONGRESSO
CONFEDERALE del 25 – 28 maggio 2022.

PARTE I NORME GENERALI COSTITUTIVE

CAPITOLO I Principi e finalità

Art.1

È costituita la Federazione Lavoratori Pubblici e dei Servizi (CISL Funzione Pubblica, CISL FP, CISL FPS) CISL FP Piemonte Orientale

Essa aderisce alla Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (CISL) e si ispira ai principi contenuti nello Statuto della medesima.

La CISL Funzione Pubblica aderisce, sul piano internazionale, al FSESP (Federazione Sindacale Europea Servizi Pubblici).

La CISL Funzione Pubblica organizza tutti i lavoratori ed operatori, pubblici e privati, operanti nelle istituzioni e nei servizi afferenti le autonomie locali, la sanità, i servizi socio sanitari assistenziali, i comparti di Ministero ed Enti Pubblici non economici.

In particolare la CISL Funzione Pubblica organizza:

- i lavoratori dipendenti dei comparti:

- agenzie fiscali
- autonomie locali
- enti pubblici non economici
- ministeri
- sanità pubblica e privata
- terzo settore/socio sanitario
- pcm

Art. 2

La costituzione della CISL Funzione Pubblica ha l'obiettivo di rendere i lavoratori protagonisti del decentramento istituzionale, della riforma della pubblica amministrazione e dello stato sociale, del miglioramento ed ampliamento dei servizi alla persona e alla comunità, dello sviluppo della contrattazione e delle nuove relazioni partecipative, valorizzando le professionalità, qualificando le condizioni di lavoro, ricomponendo ed armonizzando contrattualmente la tutela degli interessi degli stessi lavoratori.

I valori a cui si ispira l'azione della Federazione, sono il primato della persona umana, in funzione del quale devono essere ordinati lo Stato e la società, la pace, la giustizia e la solidarietà, come vincolo di tutte le scelte, la democrazia nell'ordine politico, economico e sociale, per la piena partecipazione e responsabilità di ogni cittadino per la realizzazione del bene comune nel rispetto dei diritti e dei doveri.

Coerentemente, la Federazione espressione organizzata del pluralismo sociale, ha, inoltre, l'obiettivo di realizzare un modello associativo che si fonda sul pluralismo, sulla democrazia rappresentativa, sull'autonomia dai partiti, dal Governo, dai datori di lavoro pubblici e privati e privilegia l'azione contrattuale e partecipativa.

La Federazione si impegna a perseguire il miglioramento delle condizioni economiche delle classi lavoratrici e l'elevazione morale, culturale e sociale delle stesse ed a promuovere una politica di pari opportunità tra uomini e donne nel lavoro e nella società.

La CISL Funzione Pubblica basa la propria azione organizzativa sul deciso rafforzamento della CISL sul posto di lavoro, caratterizzando la struttura di quel livello a parametri di professionalità e di efficacia tali da garantire una immagine della CISL visibile per tutti i lavoratori.

politica e sociale è l'obiettivo della Federazione rispetto alla Unione Europea. Sulla base di questi valori, la Federazione persegue l'unità di tutti i lavoratori.

CAPITOLO II

Compiti della Federazione

Art. 3

La CISL Funzione Pubblica, nel quadro degli indirizzi Confederali ha il compito di:

- a) stipulare contratti, accordi, regolamenti, protocolli, ai diversi livelli di competenza, promovendo ed assumendo ogni iniziativa finalizzata alla loro corretta attuazione;
- b) stipulare contratti, accordi, regolamenti, protocolli per le Aziende ed Enti con strutture e competenze interregionali;
- c) conferire la delega per la contrattazione integrativa di secondo livello ai coordinamenti SAS;
- d) rappresentare i lavoratori associati presso le strutture confederali a livello regionale e territoriale;
- e) rappresentare i lavoratori associati per quanto non di competenza della Confederazione dinnanzi ai pubblici poteri, alle diverse istituzioni, ai datori di lavoro, alle istituzioni;
- f) attuare iniziative intese a promuovere e gestire in modo efficace la politica organizzativa e dei quadri, l'informazione, i servizi agli iscritti, proselitismo;
- g) contribuire all'implementazione di ogni misura atta a garantire la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e il rispetto e la tutela dell'ambiente;
- h) vigilare sull'efficienza degli Organi direttivi delle proprie strutture e sul regolare andamento delle loro attività, realizzando i necessari interventi, in caso di violazioni statutarie, di inadempienze amministrative, di incapacità manifesta, di politiche o comportamenti difforni dagli indirizzi della CISL e degli Organi Nazionali della Federazione;
- h) presiedere all'elaborazione ed attuazione di adeguate politiche di settore;
- i) procedere alla elaborazione di orientamenti, indirizzi, studi, progetti concernenti gli interessi sociali, economici, retributivi previdenziali e culturali dei lavoratori;
- l) decidere ed organizzare scioperi o altre iniziative di lotta riguardanti situazioni specifiche o generali di categoria;
- m) promuovere e produrre direttamente o tramite le proprie strutture l'edizione di pubblicazioni, giornali, riviste, periodici ed altri strumenti, al fine di informare i propri iscritti e la pubblica opinione sulle iniziative e le attività sindacali o culturali, anche in compartecipazione con altri soggetti aventi le stesse finalità;
- n) organizzare le riunioni, le manifestazioni, le azioni necessarie alla realizzazione delle politiche di settore;
- o) realizzare la politica delle pari opportunità fra uomini e donne al fine di garantire una piena partecipazione alla vita democratica dell'organizzazione. Tale obiettivo dovrà concretizzarsi attraverso una equilibrata presenza organizzativa di entrambi i sessi.
- p) curare i rapporti con i lavoratori e provvedere alla loro iscrizione alla CISL, ed alla riscossione dei contributi sindacali a mezzo delega;
- q) indicare e/o designare le rappresentanze negli Organi o Comitati di qualsiasi tipo interni ed esterni all'organizzazione rientranti nella propria competenza;
- r) esercitare tutte quelle funzioni che siano demandate alla Federazione in virtù di leggi, regolamenti, Statuti e disposizioni della CISL, di enti o di pubblici poteri;
- t) stipulare patti associativi con strutture rientranti nelle competenze della Federazione;

La Federazione Territoriale, per il territorio di propria pertinenza, è titolare delle decisioni di politica sindacale, nell'ambito degli indirizzi fissati dalla Federazione Nazionale, sulle materie di competenza primaria del Territorio

La Federazione Regionale di concerto con la USR, sentite le UST e le Federazioni Territoriali, può decidere, d'intesa con la Federazione Nazionale, diversi assetti delle Federazioni Territoriali.

CAPITOLO III **Diritti e doveri degli iscritti**

Art. 4

L'iscrizione alla CISL Funzione Pubblica deve costituire l'espressione di una scelta libera ed individuale di ciascun lavoratore che di essa condivide principi e finalità.

Gli iscritti alla CISL Funzione Pubblica hanno diritto a partecipare alla elaborazione delle linee di politica sindacale, ad eleggere i propri rappresentanti sul luogo di lavoro ed i propri delegati alle successive istanze congressuali, nonché ad essere adeguatamente informati e coinvolti sulle decisioni che li riguardano.

Essi hanno inoltre il diritto a ricevere tempestivamente la tessera d'iscrizione al sindacato, ad essere tutelati nei propri diritti contrattuali e ad usufruire, in modo privilegiato rispetto ai non iscritti, dei servizi dell'organizzazione.

Gli iscritti hanno diritto di critica nei confronti dei dirigenti sindacali nei limiti previsti dal presente Statuto e in termini democratici e civilmente corretti.

Ogni iscritto ha il dovere di essere coerente con i valori richiamati nel presente statuto, ad operare nell'attività sindacale ~~in coerenza con le decisioni assunte dagli organi statutari~~ nel rispetto delle decisioni assunte dagli organismi statutari ed a partecipare all'attività sindacale.

Ogni iscritto ha l'obbligo di pagare i contributi d'iscrizione al sindacato con le modalità e nell'ammontare definiti dal Consiglio generale nazionale.

È prevista l'intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e la non rivalutabilità della stessa.

PARTE II **NORME E PRINCIPI GENERALI SULLA FORMAZIONE** **DEGLI ORGANISMI DIRIGENTI E COLLEGIALI DELLA FEDERAZIONE**

CAPITOLO IV **Il Consiglio Generale**

Art. 5

Il Consiglio Generale è formato da componenti eletti dal Congresso, da componenti di diritto e da componenti designati.

Il regolamento di attuazione del presente Statuto definisce il numero complessivo dei componenti, il numero dei componenti da eleggere in sede congressuale, il numero e le modalità di definizione dei componenti di diritto e designati, nonché i criteri tesi a salvaguardare la rappresentanza delle diverse aree contrattuali, professionali e di genere.

La componente elettiva così determinata dovrà essere almeno pari al 50% del numero complessivo dei componenti del Consiglio generale. Gli eventuali componenti aggiuntivi derivanti dalle cooptazioni previste dall'art. 19 del presente Statuto non vengono considerati per il conteggio del 50% di cui al precedente comma.

Art. 6

Il Consiglio Generale, prima di procedere alle votazioni per l'elezione della Segreteria, delibera, sulla base di esigenze di funzionalità sulla sua composizione con riferimento al numero dei componenti la Segreteria, nel limite massimo definito nel Regolamento di attuazione dello Statuto.

CAPITOLO V

Il Collegio dei Sindaci

Art. 7

Composizione

Il Collegio dei Sindaci provvede al controllo amministrativo e adempie alle sue funzioni a norma degli articoli del presente Statuto, del relativo Regolamento, e degli ulteriori Regolamenti.

L'attività del Collegio dei Sindaci deve essere improntata ai principi di autonomia e indipendenza. A tal fine il Regolamento di attuazione dello Statuto stabilisce le incompatibilità.

Esso partecipa alle sedute del Consiglio generale del rispettivo livello con voto, tramite il loro Presidente riferisce periodicamente sull'andamento amministrativo sia al Comitato esecutivo sia al Consiglio generale della Federazione; risponde della sua azione dinanzi al Congresso.

Il Collegio dei Sindaci è composto da cinque componenti di cui tre effettivi e due supplenti. Essi sono eletti dal rispettivo Congresso e non sono revocabili nel corso del mandato congressuale. Nelle votazioni si esprimono tre preferenze.

Risultano eletti componenti effettivi del Collegio dei Sindaci i tre candidati che hanno riportato in sede congressuale il maggior numero di voti.

I due candidati che seguono immediatamente nella graduatoria dei suffragi fanno parte del Collegio quali componenti supplenti.

Qualora venga a mancare, per dimissioni o altra causa, uno dei componenti effettivi, subentra il candidato che ha riportato il maggior numero di voti e il posto di componente supplente sarà conferito al candidato non eletto che ha riportato il maggior numero dei suffragi.

Laddove non sussistano candidati non eletti il Consiglio Generale provvede alla integrazione del Collegio e nel caso di più candidature, risulterà eletto chi ha riportato più voti.

Il Consiglio generale, nella prima riunione dopo il Congresso, nomina il Presidente, scegliendo tra i componenti effettivi e tenuto conto dei requisiti e/o titoli di specifica competenza professionale.

Qualora la vacanza riguardi il Presidente del Collegio dei Sindaci il Consiglio generale ha facoltà di nominarne uno ex novo, scegliendo tra soggetti iscritti o non iscritti alla organizzazione che abbiano requisiti e/o titoli di specifica competenza professionale.

I sindaci non possono far parte di organismi deliberanti delle strutture controllate. È inoltre incompatibile la carica di Sindaco di un organismo con quella di Sindaco di un altro organismo della CISL eccettuate le ipotesi in cui la carica sia esercitata all'interno delle strutture territoriali e regionali di Federazione e/o confederali.

Qualora a livello delle federazioni territoriali non venga realizzata la costituzione del collegio dei sindaci, il controllo amministrativo sarà esercitato dal collegio regionale di categoria.

CAPITOLO VI
Il Collegio dei Probiviri della Federazione nazionale
Art. 8
Competenza

Il Collegio dei Probiviri della Federazione nazionale, è organismo di garanzia statutaria e di giurisdizione interna. Esso ha il compito di decidere, previa adeguate istruttorie per l'accertamento dei fatti e relative contestazioni, sui ricorsi contro presunte violazioni dello Statuto e del Regolamento e sulle vertenze elettorali, oltreché di dirimere le controversie, i conflitti tra i soci e gli organismi ai vari livelli, nei limiti stabiliti dallo Statuto e dal Regolamento di attuazione dello Statuto della CISL FP nazionale. Il Collegio dei Probiviri della Federazione è inoltre competente a pronunciare, entro il termine perentorio di 15 giorni, la ratifica di legittimità dei provvedimenti relativi alle gestioni commissariali.

Art. 9
Decisioni, procedimento disciplinare e sanzioni

Il collegio federale nazionale dei Probiviri decide in prima istanza le controversie:

- a) tra i soci della Federazione;
- b) tra i soci della Federazione ed i suoi organismi;
- c) tra gli organismi della CISL Funzione Pubblica.

Il Collegio Confederale dei Probiviri decide in seconda ed ultima istanza sui ricorsi contro le deliberazioni del Collegio di cui al primo comma.

ART 10 Composizione

Il Collegio dei Probiviri è composto da cinque componenti eletti dal congresso e non revocabili nell'arco del mandato congressuale.

Nelle votazioni si esprimono tre preferenze.

Risultano eletti componenti il Collegio dei Probiviri i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

Qualora si determini una vacanza, per dimissioni o altra causa, subentrano, fino a concorrenza, i candidati non eletti che hanno riportato il maggior numero di voti.

Qualora non sussistano candidati non eletti il Consiglio generale provvede alla integrazione del Collegio e, nel caso di più candidature, risulteranno eletti coloro che hanno riportato più voti. Il Consiglio generale nella prima riunione dopo il Congresso nomina il presidente del Collegio scegliendo tra i componenti e tenuto conto dei requisiti e/o titoli di specifica competenza professionale.

Il Consiglio Generale approva apposito Regolamento di funzionamento a cui dovranno uniformarsi i Collegi.

Se la vacanza riguarda il presidente del Collegio il Consiglio generale ha la facoltà di eleggerlo ex novo, anche al di fuori dei componenti in carica, tra soggetti, iscritti o non iscritti alla organizzazione, in possesso di particolari titoli e/o requisiti professionali, entro 30 giorni dal verificarsi della vacanza stessa. Durante la vacanza del Presidente, il Collegio sospende la propria attività: non sono consentite funzioni vicarie e i termini di scadenza dei procedimenti in corso sono sospesi fino all'insediamento del nuovo Presidente.

I probiviri non possono far parte di organi deliberanti. È incompatibile anche la carica di probiviro di un organismo con quella di probiviro di un altro organismo della CISL. Al fine di garantire la

piena autonomia, anche sul piano economico, del Collegio, viene istituito per la copertura dei relativi oneri, un separato ed autonomo capitolo di bilancio.

Art. 11 Poteri

Il Collegio emette:

- ordinanze allo scopo di regolare l'attività istruttoria e raccogliere prove;
- lodi decisorie del merito delle controversie.

I lodi del Collegio debbono essere motivati.

Il Presidente ha l'obbligo di notificarli alle parti e hanno immediato valore esecutivo per le strutture e i soci cui si riferiscono.

Il Collegio su motivato ricorso avverso provvedimenti formali, qualora ravveda sulle questioni da decidere esigenze di urgenza e contemporaneamente il pericolo che, nelle more del normale

procedimento statutario si determinino danni irreparabili può assumere con ordinanza, provvedimenti cautelari del caso, nel termine di 15 giorni dal ricevimento del ricorso.

Tali ordinanze non pregiudicano il merito e possono essere revocate dallo stesso Collegio previa adeguata motivazione.

Possono essere, tuttavia, reclamate davanti al Collegio confederale che decide in via definitiva nel termine di 15 giorni dal ricevimento del ricorso.

Le stesse ordinanze, sulla base delle esigenze di cui sopra, possono essere anche assunte dal Collegio confederale.

Nel caso di emissione delle ordinanze di cui al 1° comma, il motivato lodo del Collegio sul ricorso dovrà essere emesso entro 30 giorni dalla decorrenza dell'ordinanza.

Art. 12 Sanzioni Disciplinari

Il Collegio dei Probiviri è competente ad irrogare sanzioni di natura disciplinare a tutti i soci. Nelle decisioni dei lodi il Collegio dei Probiviri si attiene al rispetto del principio generale della proporzionalità e gradualità della sanzione.

L'eventuale annullamento definitivo del lodo di primo grado comporta la caducazione di tutti gli effetti conseguenti alla pronuncia annullata.

Le sanzioni che possono essere comminate sono:

- il richiamo scritto;
- la deplorazione con diffida;
- la destituzione dalle eventuali cariche;
- la sospensione da 3 a 12 mesi;
- l'espulsione.

In presenza di fatti nuovi e rilevanti debitamente provati, il Collegio dei Probiviri può riaprire il procedimento disciplinare per un'eventuale riforma del lodo emesso.

I soci sospesi sono automaticamente riammessi nell'Organizzazione al termine del periodo di sospensione. Il ripristino nelle cariche elettive potrà avvenire solo a seguito di una nuova elezione e non per cooptazione.

I soci espulsi dall'Organizzazione potranno essere riammessi non prima di 5 anni dal provvedimento.

Art. 13 Misure cautelative

Per misura cautelativa il socio sottoposto a procedimento penale può essere, in relazione alla natura e/o alla particolare gravità del reato, sospeso a tempo indeterminato.

Competente a decidere la sospensione cautelativa, da effettuarsi con procedura d'urgenza, su istruzione della Segreteria della Federazione Regionale/interregionale/regionalizzata sentita la Federazione Territoriale dove è avvenuta l'iscrizione, è la Segreteria Nazionale.

La sospensione cautelativa è immediatamente esecutiva e deve essere ratificata dal competente Collegio dei probiviri entro 30 giorni, pena la nullità.

La revoca della sospensione cautelativa è disposta immediatamente dalla Segreteria che l'ha stabilita al cessare delle cause che l'hanno determinata. Qualora si rendessero necessari provvedimenti ulteriori si deve seguire la normale procedura prevista dal Regolamento di attuazione.

Art. 14
Violazioni Statutarie

Quando le segreterie nell'ambito della specifica competenza territoriale sono a conoscenza di violazioni statutarie, hanno l'obbligo di intervenire per far cessare tali violazioni e, qualora tale intervento sia inefficace, hanno l'obbligo di denunciare tali comportamenti al Collegio dei Probiviri.

L'omissione di intervento e di denuncia può essere a sua volta oggetto di ricorso ai Proviviri competenti.

CAPITOLO VII
Rotazioni e limiti di età
Art. 15

Al fine di favorire la rotazione nelle responsabilità dirigenziali, come importante fattore di democrazia sindacale, il periodo massimo entro cui è possibile ricoprire la carica è:

a) di tre mandati (12 anni) per i Segretari Generali e i Segretari Generali Aggiunti di USR/USI, UST, di Federazione di categoria Regionale/interregionale/regionalizzata e Territoriale nonché per i componenti di Segreteria a tutti i livelli di Federazione e confederale;
b) di due mandati più il terzo mandato con il voto favorevole dei 2/3 dei votanti del Consiglio Generale, per i Segretari Generali di Federazione nazionale di categoria;

c) di due mandati (8 anni) per il Segretario Generale della struttura nazionale Confederale.

Al fine di favorire terzietà e indipendenza delle funzioni di garanzia dei Collegi di cui ai capitoli V e VI del presente Statuto, il periodo massimo entro cui è possibile ricoprire la carica di Presidente, all'interno della stessa struttura, è di due mandati congressuali; con apposita norma regolamentare viene fissato il termine massimo di durata per lo svolgimento della funzione di componente degli stessi Collegi che non può comunque superare i tre mandati (12 anni).

Gli eletti in difformità alle norme contenute nel presente articolo sono automaticamente decaduti dalle relative cariche.

Al fine di favorire terzietà e indipendenza delle funzioni di garanzia del Collegio di cui al capitolo V del presente Statuto, il periodo massimo entro cui è possibile ricoprire la carica di Presidente, all'interno della stessa struttura, è di due mandati congressuali; con apposita norma regolamentare viene fissato il termine massimo di durata per lo svolgimento della funzione di componente dello stesso Collegio che non può comunque superare i tre mandati (12 anni).

Gli eletti in difformità alle norme contenute nel presente articolo decadono automaticamente dalle relative cariche.

CAPITOLO VIII
Incompatibilità

Art. 16

In adesione a quanto previsto dallo Statuto della CISL per affermare l'assoluta autonomia della CISL Funzione Pubblica nei confronti dei partiti, dei movimenti e delle formazioni politiche, delle associazioni che svolgono attività interferenti, e che si pongano in conflitto con quelle istituzionali proprie della CISL Funzione Pubblica, delle assemblee elettive e dei poteri esecutivi a tutti i livelli, sono stabilite le incompatibilità tra le cariche direttive, esecutive, di sindaco, di proboviro, di dirigente responsabile di Enti Cisl (in quanto componenti dei Consigli generali) a qualsiasi livello e le cariche in partiti, movimenti, formazioni politiche, associazioni che svolgono attività interferenti e che si pongano in conflitto con quelle istituzionali proprie della CISL FP, delle assemblee elettive e dei poteri esecutivi a tutti i livelli. Restano ferme le incompatibilità previste dall'art. 6 del Regolamento, di attuazione dello Statuto:

Il Comitato Esecutivo nazionale e i Comitati Esecutivi delle Federazioni Regionali e Territoriali, sentita la Segreteria nazionale, sono competenti a concedere ai dirigenti sindacali autorizzazione ad assumere o a conservare incarichi non derivanti da designazione sindacale.

Art. 17

Le incompatibilità previste nel presente capitolo sono applicabili anche agli operatori che rappresentano l'Organizzazione nello svolgimento di funzioni politiche.

Ove si verificano le incompatibilità previste dall'articolo 9 del Regolamento di attuazione dello Statuto, gli operatori saranno collocati in aspettativa non retribuita.

CAPITOLO IX

Eleggibilità e cooptazioni

Art. 18

I soci, con i requisiti previsti dallo Statuto e dai Regolamenti, possono accedere alle cariche direttive della Federazione nazionale, alla sola condizione di avere una anzianità di iscrizione alla Cisl di almeno 2 anni salvo per quei soci aderenti in virtù di patti adesione di altre associazioni.

Le Federazioni regionali e i Sindacati territoriali potranno stabilire, nei rispettivi Regolamenti, limiti temporali di anzianità di associazione ~~inferiore~~ inferiori a quanto previsto nel precedente comma per l'accesso dei soci alle cariche direttive delle rispettive strutture. Nel caso in cui nei suddetti Regolamenti non sia indicato tale limite temporale, vale quello previsto dal 1° comma del presente articolo.

Qualora un membro di diritto del Consiglio Generale Nazionale, Regionale/interregionale/regionalizzata o territoriale o membro di diritto degli organismi delle articolazioni funzionali della Federazione a tutti i livelli venga eletto componente la Segreteria o del Coordinamento del livello corrispondente, resterà membro del Consiglio o del coordinamento.

I membri di diritto di cui al precedente comma vengono sostituiti dall'Organo che a suo tempo li ha espressi, fermo restando il principio della rappresentatività tra le diverse aree contrattuali.

Il Consiglio Generale della Federazione, i Consigli Regionali e Territoriali e gli Organismi delle articolazioni funzionali della Federazione a tutti i livelli, nel designare o nel proporre, in base alle loro competenze, i rappresentanti della Federazione in Amministrazioni od organismi ove è prevista per legge o per Statuto la rappresentanza sindacale terranno presente l'esigenza di assicurare:

- a) la massima funzionalità degli Organismi sindacali;
- b) il più alto grado di rappresentatività e competenza;
- c) la piena autonomia del Sindacato.

Art. 19

Il Consiglio generale ha la facoltà di cooptare al proprio interno, con deliberazione adottata a maggioranza dei 2/3 dei votanti, nuovi componenti nel limite massimo del 5% dei componenti gli organismi stessi.

Per quanto riguarda il Consiglio Generale la percentuale del 5% di cui al comma precedente può essere estesa fino al tetto del 10%. Nel caso in cui le scadenze degli organismi espressi dai congressi ne determinassero la riduzione dei componenti in misura superiore ad un terzo del totale, la percentuale del 10% può essere estesa fino al 20%.

L'attuazione dei precedenti commi deve garantire il principio della rappresentatività tra le diverse aree contrattuali fondative.

A livello Territoriale FNP designa, d'intesa con la corrispondente CISL Funzione Pubblica, nel Consiglio generale un proprio rappresentante con voto consultivo.

PARTE III
GLI ORGANISMI DELLA FEDERAZIONE

CAPITOLO X
Definizione degli organismi

Art. 20

Sono organi della Federazione:

- 1) il Congresso nazionale;
- 2) il Consiglio generale nazionale;
- 3) il Comitato esecutivo nazionale;
- 4) la Segreteria nazionale;
- 5) il Collegio dei sindaci;
- 6) il Collegio dei probiviri.

CAPITOLO XI

Il Congresso nazionale

Art. 21

Il congresso nazionale è l'organo massimo deliberante della Federazione. Esso si riunisce in via ordinaria, a partire dal luogo di lavoro che costituisce prima istanza congressuale, ogni quattro anni salvo le convocazioni straordinarie.

La convocazione straordinaria del Congresso può essere richiesta:

- a) dal Consiglio generale a maggioranza di 2/3 dei suoi componenti;
- b) da 1/3 dei soci, i quali firmano la richiesta a mezzo delle Federazioni regionali. Le richieste di convocazione straordinaria debbono essere motivate.

Il Congresso straordinario dovrà tenersi entro il termine di 6 (sei) mesi dalla data di presentazione della richiesta.

Art. 22

Il Congresso nazionale è composto dai delegati eletti nei Congressi regionali. Partecipano inoltre, con il solo diritto di parola qualora non siano delegati, i componenti uscenti e i subentranti a qualsiasi titolo nel Consiglio generale.

Il Regolamento di attuazione detta le disposizioni relative alla rappresentanza femminile nelle liste dei delegati.

Art. 23

L'ordine del giorno del Congresso nazionale è fissato dal Consiglio generale su proposta della Segreteria nazionale e deve essere noto almeno un mese prima della data di convocazione del Congresso.

Art. 24

Il Congresso nazionale fissa l'indirizzo generale della Federazione ed in particolare si pronuncia sulla relazione programmatica della Segreteria. Elege a scrutinio segreto i componenti elettivi del Consiglio generale, del Collegio dei Probiviri, del Collegio dei Sindaci e dei delegati al Congresso confederale.

Le decisioni del Congresso sono prese a maggioranza semplice (cioè con il voto favorevole della metà più uno dei votanti) ad eccezione di quelle per le quali si prevede una maggioranza qualificata.

CAPITOLO XII

Il Consiglio Generale Nazionale

Art. 25

Il Consiglio Generale è l'organo deliberante della Federazione tra un Congresso e l'altro; la sua composizione numerica è stabilita dal Regolamento di attuazione del presente Statuto. Esso si riunisce almeno due volte l'anno ed ha il compito di definire, nel quadro delle strategie confederali gli indirizzi di massima dell'attività sindacale ed organizzativa sulla base delle deliberazioni del Congresso.

In particolare, tenuto conto dei diversi comparti contrattuali il Consiglio Generale stabilisce gli indirizzi comuni alle diverse aree negoziali.

Esprime le linee generali relative agli obiettivi politici del bilancio.

Fissa, su proposta del Comitato Esecutivo, con deliberazione a maggioranza di 2/3 dei presenti, la misura del riparto della contribuzione, di spettanza della Federazione, tra i diversi livelli dell'organizzazione, nonché la ripartizione interna per ogni articolazione della Federazione ai vari livelli.

Designa, su proposta della Segreteria Nazionale, la rappresentanza della CISL Funzione Pubblicane negli organi confederali, per la quota di sua spettanza.

Elegge al suo interno: prima la Segreteria, poi il Comitato esecutivo.

Ad esso spetta inoltre il compito di convocare il Congresso in sessione ordinaria allo scadere del quadriennio, ed in eventuale sessione straordinaria. Esamina ed approva le proposte contenute nella relazione che la Segreteria nazionale sottoporrà al Congresso, nonché le linee di politica delle risorse della Federazione.

Delibera le ammissioni di cui all'articolo 5 dello Statuto confederale.

Emana il Regolamento di attuazione dello Statuto della Federazione con la maggioranza qualificata dei due terzi dei suoi componenti.

Nomina, su proposta della Segreteria nazionale, sentito il coordinamento donne, la responsabile del coordinamento stesso che entra a far parte di diritto del Consiglio Generale ove non ne sia già componente.

Le decisioni del Consiglio generale, salvo quelle che il presente Statuto prevede a maggioranza qualificata, sono prese a maggioranza semplice.

Art. 26

Il Consiglio Generale è normalmente convocato dal Comitato Esecutivo su proposta della Segreteria e straordinariamente a richiesta di 1/3 dei suoi componenti o su deliberazione presa a maggioranza semplice dal Comitato esecutivo.

In via eccezionale ed in casi di particolare urgenza, il Consiglio generale può essere convocato dalla Segreteria nazionale.

CAPITOLO XIII Il Comitato Esecutivo

Art. 27

Il Comitato esecutivo è l'organo competente per l'attuazione degli indirizzi definiti dal Consiglio generale.

La composizione del Comitato esecutivo è stabilita dal Regolamento di attuazione.

Il Comitato Esecutivo:

- a) approva il conto consuntivo e preventivo annuale della federazione;
- b) convoca con deliberazione a maggioranza semplice il Consiglio generale, fissandone l'ordine del giorno;
- c) definisce i criteri generali per l'attribuzione dei distacchi sindacali;
- d) adotta i provvedimenti da assumere nei confronti di organismi della Federazione compreso il commissariamento e gli adempimenti conseguenti, secondo quanto stabilito nel regolamento di attuazione dello statuto;
- e) procede alle nomine e alle designazioni di competenza della Federazione in organismi sindacali odi nomina sindacale, e, relativamente alla rappresentanza della Federazione negli organismi confederali;
- f) regola altresì le normative economiche dei dirigenti in aspettativa e in distacco da attuare in categoria,
- g) approva, almeno semestralmente, una relazione della Segreteria circa la partecipazione economica e/o amministrativa della Federazione alle entità di cui al successivo art. 48.
- h) decide, con la maggioranza dei 2/3 dei presenti, sui provvedimenti di gestione straordinari proposti dalla Segreteria Nazionale;
- i) esamina la proposta della Segreteria Nazionale riguardante la misura del riparto della

contribuzione, di spettanza della Federazione, tra i diversi livelli dell'organizzazione, nonché la ripartizione interna per ogni articolazione della Federazione ai vari livelli;

- l) assume decisioni, in via d'urgenza e salvo ratifica su materie di competenza del Consiglio Generale;
- m) decide sui conflitti fra le strutture della Federazione;
- n) autorizza i dirigenti sindacali ad assumere o a conservare incarichi non derivanti da designazioni sindacali;
- o) provvede in attuazione di quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento di attuazione dello Statuto Confederale, a richiedere il giudizio di incompatibilità con Associazioni che svolgono attività interferenti con quella sindacale;
- p) ogni altro compito ad esso affidato dal Consiglio Generale.

Il Comitato Esecutivo ratifica le proposte di piattaforma e le ipotesi di accordo dei Contratti Collettivi Nazionali di lavoro approvate dalle rispettive aree contrattuali.

Il Comitato Esecutivo è convocato dalla Segreteria nazionale o su richiesta di almeno 1/3 dei propri componenti. Il Comitato esecutivo è presieduto dal Segretario generale.

Le decisioni del Comitato esecutivo, salvo quelle che il presente Statuto prevede a maggioranza qualificata, sono prese a maggioranza semplice.

Art. 28

Il Comitato esecutivo per quanto attiene alle problematiche della condizione della donna si avvale del contributo di studio, elaborazione e proposta del Coordinamento femminile.

Spetta al Comitato esecutivo stabilire i criteri di composizione e le modalità operative dello stesso coordinamento.

CAPITOLO XIV La Segreteria Nazionale

Art. 29

La Segreteria della Federazione è composta:

- a) dal Segretario generale;
- b) dal Segretario generale aggiunto;
- c) da Segretari eletti dal Consiglio generale nel proprio seno in successive e separate votazioni.

Art. 30

La Segreteria nazionale rappresenta la Federazione nei confronti dei terzi e delle pubbliche autorità, prende tutte le misure atte ad assicurare il normale funzionamento della Federazione stessa, a tutti i livelli attuando le decisioni dei superiori organi deliberanti.

Essa risponde collegialmente di fronte ai superiori organi deliberanti della gestione del patrimonio finanziario della Federazione.

La Segreteria nazionale:

- a) predisporre per il Congresso la relazione programmatica da sottoporre al Consiglio Generale secondo quanto previsto dall'articolo 25;
- b) interviene a comporre ogni conflitto insorgente tra le strutture della Federazione;
- c) predisporre i bilanci preventivi, i conti consuntivi, le proposte di regolamento, gli schemi di relazione;
- d) decide sulle assunzioni e sui licenziamenti del personale della Federazione Nazionale;
- e) predisporre le proposte di piattaforma contrattuale da sottoporre alla ratifica degli Organi della Federazione;
- f) formula le proposte da sottoporre al Comitato Esecutivo in ordine alla nomina e designazione delle rappresentanze sindacali negli Organi o Comitati di qualsiasi tipo che

cadono sotto la competenza della Federazione;

- g) nomina formalmente, in esito ai percorsi democratici definiti dal Regolamento, i coordinatori responsabili nazionali ed i componenti dei coordinamenti nazionali di ministero, ente pubblico non economico, specificità professionali ed assetti istituzionali omogenei;
- h) predispone l'istruttoria circa i provvedimenti di gestione straordinarie;
- i) propone i provvedimenti da assumere nei confronti di Organismi della Federazione compreso il commissariamento e gli adempimenti conseguenti;
- l) convoca il Comitato Esecutivo;
- m) interviene a comporre ogni conflitto insorgente tra le proprie strutture ed articolazioni
- n) per garantire la compatibilità tra risorse disponibili e spese, nonché la regolarità degli atti amministrativi, la Segreteria Nazionale si può avvalere, su proposta del Segretario Generale, di un tesoriere.

Il Segretario generale ha la rappresentanza legale della Federazione; il Segretario generale aggiunto lo sostituisce a tutti gli effetti.

Il Segretario Generale affida ai singoli membri di segreteria i diversi settori di attività ed i relativi incarichi.

Art. 31

Gli atti aventi natura economica e finanziaria, a tutti i livelli, sono soggetti alla firma congiunta del Segretario Generale e del Segretario con delega all'Amministrazione.

PARTE IV Le articolazioni della Federazione

CAPITOLO XV Le strutture Regionali, Territoriali, Aziendali

Art. 32

La Federazione Nazionale si articola sul piano Territoriale in Federazioni Interregionali, regionalizzate, Regionali (FR) e queste a loro volta in Federazioni Territoriali (FT); queste ultime a loro volta si articolano in Strutture Aziendali Sindacali (SAS-RSA).

Esse esplicano, in quanto di competenza, le stesse funzioni della Federazione, di cui al precedente art. 3 e costituiscono istanza congressuale.

Le competenze sono definite dal Regolamento di attuazione del presente Statuto. Tali competenze sono soggette a disciplina nei rispettivi Regolamenti Regionali/interregionali/regionalizzati e Territoriali di attuazione.

Art. 33

La Federazione Regionale CISL FP Piemonte

La **CISL FP Piemonte**, per il territorio di propria pertinenza, è titolare delle decisioni di politica sindacale, nell'ambito degli indirizzi fissati dalla Federazione Nazionale, sulle materie di competenza primaria della Regione.

La **CISL FP Piemonte**, di concerto con la USR, sentite le UST e le Federazioni Territoriali, può decidere, d'intesa con la Federazione Nazionale, diversi assetti delle Federazioni Territoriali.

Il Segretario generale ha la rappresentanza legale della Federazione Regionale; il Segretario Generale aggiunto, ove esistente, lo sostituisce a tutti gli effetti in caso di assenza o impedimento. Il Segretario Generale affida ai singoli membri di segreteria i diversi settori di attività ed i relativi incarichi.

Art. 34

In ogni regione e nelle Federazioni regionalizzate delle Regioni a Statuto autonomo del Trentino e dell'Alto Adige è costituita la Federazione Sindacale Regionale.

Sono Federazioni territoriali della CISL FP Piemonte:

- 1) la CISL FP Area Metropolitana Torino Canavese,
- 2) la CISL FP Cuneo;
- 3) la CISL FP Alessandria Asti;
- 4) la CISL FP Piemonte orientale.

Art. 35

Le Federazioni Territoriali

Sono organi della Federazione Territoriale:

- a) il Congresso Territoriale
- b) il Consiglio Generale
- c) il Comitato Esecutivo
- d) la Segreteria Territoriale
- e) il Collegio dei Sindaci.

La composizione, le competenze e le modalità di funzionamento degli organi sono stabiliti dai Regolamenti territoriali di attuazione dello Statuto.

Il Segretario Generale ha la rappresentanza legale della Federazione Territoriale; il Segretario Generale aggiunto, ove esistente, lo sostituisce a tutti gli effetti in caso di assenza o impedimento. Il Segretario Generale affida ai singoli membri di segreteria i diversi settori di attività ed i relativi incarichi.

Art. 36

Le Strutture Aziendali Sindacali

Le strutture aziendali sindacali (SAS) o le Rappresentanze Sindacali Aziendali (RSA) sono le articolazioni di base, sul posto di lavoro delle Federazioni Territoriali.

Le rappresentanze sindacali aziendali (RSA) sono assimilate a tutti gli effetti alle SAS. Sono Organi delle SAS-RSA:

- a) il Congresso;
- b) l'assemblea degli iscritti;
- c) il Direttivo Aziendale;
- d) la Segreteria Aziendale

Competenze, composizione e funzionamento sono stabiliti dal Regolamento di attuazione del presente Statuto.

CAPITOLO XVI

Le articolazioni funzionali

Art. 37

I coordinamenti delle SAS di posto di lavoro, delle aree contrattuali, delle specificità professionali ed istituzionali, costituiscono le articolazioni funzionali della Federazione ai vari livelli.

Competenze, composizione e funzionamento sono stabiliti dal Regolamento di attuazione del presente Statuto.

CAPITOLO XVII
Azione sindacale

Art. 38

Per le azioni sindacali che debbano culminare in scioperi a livello regionale, territoriale il cui svolgimento sia tale da pregiudicare il funzionamento dei servizi ai fini delle necessità collettive, deve essere sentito il preventivo parere della rispettiva Segreteria confederale, competente per territorio.

In caso di parere difforme la decisione in materia spetta al Comitato esecutivo confederale competente territorialmente che si riunirà congiuntamente alla Segreteria della Federazione.

PARTE V

**GESTIONI STRAORDINARIE,
FINANZE E PATRIMONIO**

CAPITOLO XVIII
Il Commissariamento delle strutture

Art. 39

Nel caso di gravi violazioni dello Statuto, di mancato rispetto di decisioni di organi confederali e della Federazione anche su scelte fondamentali di politica economica e contrattuale, di violazioni delle norme contributive da parte delle Federazioni regionali, delle Federazioni territoriali e delle SAS di posto di lavoro, nonché di grave inefficienza delle stesse strutture, il Comitato esecutivo della Federazione, a maggioranza dei 2/3 dei votanti, può, con provvedimento motivato e su adeguata istruttoria e contestazione, disporre lo scioglimento di tutti gli organi e la nomina di un Commissario.

Negli stessi casi di cui al 1° comma il Comitato esecutivo può con la stessa procedura disporre la sospensione delle rappresentanze di strutture dal diritto di partecipazione agli organismi federali (a vari livelli territoriali) di cui facciano parte. La durata massima di sospensione è di 4 mesi.

I provvedimenti di commissariamento sopra indicati sono immediatamente esecutivi e vanno trasmessi entro tre giorni dall'adozione al Collegio nazionale dei probiviri, il quale deve provvedere, entro il termine perentorio di 15 giorni, alla ratifica di legittimità. La mancata pronuncia entro tale termine equivale a ratifica.

Art. 40

Negli stessi casi e con le medesime procedure di cui all'art. 39 può essere nominato un Commissario ad acta per lo svolgimento di funzioni specifiche, munito dei poteri necessari senza ricorrere allo scioglimento degli organi.

Art. 41

È ammesso il ricorso, nel termine perentorio di 15 giorni, al Collegio confederale dei probiviri per la verifica di legittimità.

CAPITOLO XIX
La Reggenza

Art. 42

Allorché un organismo di Federazione sindacale regionale/interregionale/regionalizzata o territoriale risulti carente di uno o più dirigenti e gli organismi stessi ritengano di non essere in grado, temporaneamente, di dar luogo alla loro sostituzione secondo le procedure statutarie loro

proprie, gli stessi possono chiedere alla Segreteria nazionale di decidere che venga loro inviato unreggente che può essere estraneo all'organismo o anche alla categoria di cui trattasi. La reggenza cessa al Congresso ordinario e può cessare precedentemente allorché l'organismo sia nelle condizioni di eleggere il dirigente secondo le procedure statutarie e comunque d'intesa con la Federazione.

Le norme di cui ai precedenti commi valgono per la Federazione Nazionale nei confronti deisindacati di seconda affiliazione, dei propri settori e/o comparti merceologici.

CAPITOLO XX

Contribuzione e Tesseramento

Art. 43

L'adesione alla Cisl si realizza a mezzo di una quota contributiva annua, in misura percentuale, che comprende anche il costo della tessera. Sulla base di tale quota che viene fissata dai competenti organismi. confederali, la Confederazione rilascerà la tessera, che è obbligatoria per tutti gli aderenti all'organizzazione e, completata con l'emblema di categoria, è l'unico documento di adesione del lavoratore alla Cisl Funzione Pubblica.

Il contributo è raccolto a mezzo della delega dalle strutture territoriali.

CAPITOLO XXI

Patrimonio e bilanci

Art. 44

Il patrimonio della Federazione è costituito dai contributi degli associati e da tutti i beni mobili ed immobili ad essa pervenuti per qualsiasi titolo o causa ed ovunque siano dislocati, al centro o all'aperiferia, nella sede della Federazione, presso le Federazioni sindacali regionali ed i Sindacati territoriali.

Per tutte le strutture vi è l'obbligo statutario di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario.

Vi è inoltre il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

I singoli associati o gruppi di associati non possono chiedere le divisioni del fondo comune o patrimoniale né pretendere, in caso di recesso quota alcuna per qualsiasi titolo anche sotto forma di restituzione dicontributi in precedenza versati.

Art. 45

Il bilancio della Federazione, a tutti i livelli, si struttura anche per obiettivi e budget, riferiti anche al funzionamento ed alle attività dei coordinamenti funzionali.

I bilanci delle Federazioni Territoriali devono assicurare il finanziamento delle SAS e dei loro eventuali coordinamenti per il loro funzionamento e le loro attività, secondo le modalità definite nel Regolamento di attuazione.

Art. 46

La Federazione risponde di fronte ai terzi ed all'Autorità giudiziaria unicamente delle obbligazioni economiche, finanziarie e patrimoniali assunte dal Segretario generale congiuntamente al Segretario che presiede al settore relativo all'amministrazione.

Art. 47

Le Federazioni Regionali, Federazioni Territoriali, le persone che le rappresentano, sono responsabili per le obbligazioni da essi direttamente assunte verso chiunque. Non potranno per qualsiasi titolo, e causa o per il fatto dell'adesione o della dipendenza dalla Federazione chiedere di essere sollevate dalla stessa.

Art. 48

Eventuali controlli di natura amministrativa o interventi di natura finanziaria disposti dalla Federazione a favore delle Federazioni Territoriali o delle Federazioni Regionali costituiscono attività di assistenza propria della Federazione senza assunzione di corresponsabilità.

Le Federazioni sindacali regionali, d'intesa con la Federazione nazionale, hanno facoltà di verificare i bilanci delle Federazioni Territoriali.

Art. 49

La Federazione può costituire Enti, promuovere e partecipare ad Associazioni e Società.

CAPITOLO XXII

Regolamenti di attuazione

Art. 50

La Federazione Regionale e le Federazioni Territoriali devono dotarsi di un regolamento di attuazione sulle materie demandate dal presente Statuto.

Art. 51

I regolamenti di attuazione dello Statuto devono essere deliberati e possono successivamente essere modificati dai rispettivi Consigli generali regionale e territoriali esclusivamente in base alla seguente procedura.

Il Consiglio generale deve essere regolarmente convocato con uno specifico punto all'ordine del giorno, con un preavviso di almeno 15 giorni e con allegate alla convocazione le proposte di modifica del regolamento.

Sia la deliberazione relativa alla prima emanazione del Regolamento che quelle relative alle eventuali successive modificazioni sono assunte a maggioranza dei 2/3 degli aventi diritti al voto.

CAPITOLO XXIII

Adeguamenti statutari e norme transitorie

Art. 52

Procedure per le modifiche statutarie

Le modifiche al presente Statuto possono essere proposte in occasione del Congresso Territoriale

- dal Congresso su richiesta scritta della metà più uno dei delegati;
- dal Consiglio generale Territoriale a maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti;

Il Consiglio generale Territoriale, nella riunione in cui procede alla convocazione del Congresso, nomina una commissione consiliare delegata con l'incarico di esaminare e coordinare le proposte di modifica predisposte dagli organismi della Federazione sindacale Territoriale

Tali proposte devono essere inviate alla commissione entro 3 mesi dalla data di effettuazione del Congresso.

Tenuto conto delle osservazioni e dei giudizi provenienti dalle strutture, il Consiglio generale - convocato almeno 15 giorni prima della effettuazione del Congresso - proporrà allo stesso le modifiche che avranno ricevuto la maggioranza dei 2/3; su quelle che riceveranno soltanto la maggioranza semplice, il Consiglio generale porterà il proprio parere al Congresso.

Il Congresso Territoriale si pronuncia sulle proposte di modifica a maggioranza di 2/3 dei votanti. Non è ammessa altra procedura di modifica.

Art. 53

La Federazione regionale e le Federazioni Territoriali e i sindacati di seconda affiliazione devono dotarsi di un Regolamento di attuazione dei rispettivi Statuti e dovranno attenersi alle norme contenute nello Statuto e nel Regolamento di attuazione dello Statuto della CISL FP nazionale, nel presente Statuto e nel Regolamento di attuazione e provvedere di conseguenza ad adeguare ad esse i propri Regolamenti di attuazione. Gli adeguamenti allo Statuto CISL FP nazionale e al Regolamento di attuazione devono essere assunti nella prima sessione dei Consigli Generali di tutte le strutture da convocare dopo la celebrazione del Congresso della Federazione nazionale.

Le norme contrastanti sono nulle.

La competenza a dichiarare la nullità è del Collegio nazionale dei Probiviri.

Art. 54

Le norme del presente Statuto non possono contrastare con quelle dello Statuto nazionale, Confederale e del Regolamento di attuazione degli stessi.

Di conseguenza, il Consiglio Generale della Federazione Territoriale è convocato per dar luogo agli adeguamenti relativi alle norme contenute nello Statuto nazionale e nel Regolamento di attuazione dello stesso nonché approvare il Regolamento di attuazione del presente Statuto.

Art. 55

Per quanto non previsto nel presente Statuto e relativo Regolamento di attuazione, si richiamano le norme dello Statuto e del Regolamento nazionale, confederale, per quanto applicabili e compatibili. politica e sociale è l'obiettivo della Federazione rispetto alla Unione Europea. Sulla base di questi valori, la Federazione persegue l'unità di tutti i lavoratori.